

Codice A1701A

D.D. 7 marzo 2018, n. 334

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 4.1.3. DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017. Disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n.1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n.1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la DGR del 09.11.2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista la DGR del 13.03.2017, n. 15-4760 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23.02.2017;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende tra l'altro l'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera", la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento;

vista la DGR del 6.6.2016, n. 42-3442 con la quale sono stati approvati gli orientamenti per l'emanazione dei bandi relativi all'Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, la quale rimanda

ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (integrato dal Regolamento delegato (UE) n.640/2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione;

vista la DD n. 422 del 07.06.2016 di approvazione del bando n. 1 della Operazione 4.1.3, nonché la DD n.1085 del 6.11.2017 di approvazione del bando n.2 della Operazione 4.1.3, le quali rimandano entrambe ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati;

vista la DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017;

visto che tale DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura l'attuazione della citata Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" rientra nelle competenze del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

dato atto che è opportuno coordinare la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per l'Operazione 4.1.3 con quanto già disposto per le altre Operazioni della Sottomisura 4.1;

tenuto conto degli esiti della consultazione telematica condotta dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile dal 15 al 20 dicembre 2017 relativamente alla disciplina delle riduzioni e sanzioni per le Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, nei confronti del Settore Programmazione e coordinamento Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile, dei Responsabili di procedimento, dei Dirigenti delle Strutture territoriali temporanee della Direzione agricoltura (uffici istruttori) e dell'organismo pagatore Arpea;

tenuto conto della DD n.131 del 29.01.2018 del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile, con cui è stata definita la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per le Operazioni 4.1.1 e 4.1.2;

ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni per la citata Operazione 4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera";

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- in attuazione delle disposizioni della DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017, nonché dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 809/2014 e n. 640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017, di approvare le disposizioni attuative della disciplina dei controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, allegate alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente “, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Produzioni agrarie e zootecniche
(Dott. Moreno SOSTER)

Allegato

Allegato

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR)

Operazione:

4.1.3 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera";

DGR n. 32 - 4953 del 2 maggio 2017

Disposizioni attuative specifiche della disciplina dei controlli, delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014 e del decreto Mipaaf n. 2490 del 25 gennaio 2017

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 809/2014

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento (UE) n.809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sottoriportati impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, prima della applicazione delle riduzioni e/o sanzioni l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 30 giorni solari) la sospensione del sostegno, come previsto dall'art. 36 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e dalla DGR 324953 del 2 maggio 2017, se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tal caso, i termini sotto indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

2.1) IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale o parziale dal sostegno (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
non rendere deliberatamente falsa dichiarazione	decadenza totale dal sostegno, fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente abbia reso deliberatamente falsa dichiarazione
dare avvio agli interventi previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno (ad eccezione delle spese generali legate a progetti, consulenze, studi di fattibilità, ecc. necessarie per la presentazione	gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno

della domanda medesima)	
consentire nell'azienda richiedente il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori	decadenza totale dal sostegno nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori / controllori
mantenere la destinazione agricola e la destinazione d'uso degli investimenti finanziati fino alla scadenza del vincolo di destinazione	decadenza parziale dal sostegno, proporzionale al periodo di impegno non mantenuto rispetto al periodo totale
presentare a rendicontazione giustificativi di spesa secondo i requisiti previsti dal bando per tutti gli interventi approvati dall'ufficio istruttore, tenuto conto di eventuali varianti approvate.	<p>gli interventi e le spese per i quali non vengono presentati a rendicontazione giustificativi di spesa in possesso dei requisiti prescritti dal bando non vengono riconosciuti ai fini del sostegno.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese richiesti nella domanda iniziale per almeno il 70% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (tenuto conto di eventuali varianti approvate) la domanda decade.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese che hanno determinato l'attribuzione di un punteggio di priorità, il relativo punteggio di priorità viene decurtato, con eventuale decadimento della domanda nel caso la domanda stessa non raggiunga più il punteggio di priorità complessiva sufficiente per l'ammissione al sostegno.</p> <p>Qualora non vengano realizzati investimenti / lavori / spese determinanti per la congruità tecnica e/o la sostenibilità economica della domanda, la domanda stessa decade.</p>

2.2) IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno, proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione (come di seguito indicato), e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- ◆ concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno e l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- ◆ concludere l'invio della rendicontazione delle spese effettuate relative agli interventi oggetto del sostegno (con relativa documentazione) entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- ◆ informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la conclusione della realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione è individuato nell'importo dell'intervento (importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico); il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per importo dell'intervento fino a 80.000,00 euro; è pari a 3 (=medio) per importo

dell'intervento oltre 80.000,00 euro fino a 120.000,00 euro; è pari a 5 (=alto) per importo dell'intervento oltre 120.000,00 euro;

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della durata della violazione è individuato nel ritardo (in giorni rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente; il peso da attribuire all'infrazione è pari a 1 (=basso) per ritardo fino a 30 giorni solari; è pari a 3 (=medio) per ritardo oltre 30 e fino a 60 giorni solari; è pari a 5 (=alto) per ritardo oltre 60 giorni solari, fino al limite temporale massimo concesso dall'Ufficio istruttore per la regolarizzazione della posizione del richiedente, al superamento del quale la domanda decade dal sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati l'entità viene valutata comunque bassa (peso del parametro = 1), poiché le inadempienze hanno comunque effetti limitati sull'operazione nel suo complesso.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati. La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso di richiedenti inadempienti per due o tre degli impegni accessori sopra indicati, dovranno essere calcolate separate percentuali di riduzione per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Vale quanto indicato al punto 4 dell'allegato alla DGR 32 – 4953 del 02.05.2017.